

ALLCA-CUB

Sicurezza in azienda: la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro in cui il lavoratore è presente in azienda; importante sentenza del Tribunale di Crema su ricorso del Rappresentante per la sicurezza di Allca-Cub.

Con sentenza del Tribunale di Crema del 22.04.09 la Coim spa viene condannata a prevedere la formazione dei lavoratori durante l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.626 del 1994, alla cancellazione del provvedimento disciplinare comminata al rappresentante sindacale aziendale e al pagamento delle spese di lite.

Il rappresentante sindacale ed Rls Allca-Cub a seguito di un provvedimento disciplinare ricevuto dall'azienda per non aver partecipato ad un corso di formazione sulla sicurezza organizzato fuori dall'orario di lavoro, impugna il provvedimento ritenendo l'atteggiamento dell'azienda in contrasto con l'art. l'art.22 del D.Lgs. 626/94, sostituito dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 che riproduce in termini analoghi la disposizione e prevede che **“la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (..) durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”**

Il giudice ribadisce nella sentenza il seguente concetto; a prescindere dall'accordo aziendale del 22.01.99 firmato dalla Coim e la rsu e della successiva integrazione intervenuta nel 2008, deve ritenersi che sulla base della normativa vigente, l'azienda sia tenuta a svolgere l'attività di formazione durante l'orario di lavoro dei dipendenti; qualora per esigenze aziendali non sia possibile svolgere i corsi durante l'orario di lavoro, l'organizzazione di corsi fuori dell'orario di lavoro comporta che l'azienda eroghi ai lavoratori coinvolti un adeguato corrispettivo economico o riposi compensativi, fermo restando che la partecipazione fuori orario richiede il consenso del lavoratore interessato.

In ogni caso, in assenza di tale consenso, il lavoratore non può essere sanzionato a causa della mancata partecipazione.

Dalla sentenza emerge l'assoluta inutilità di un accordo sindacale aziendale firmato dai rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl che aveva la pretesa di peggiorare una normativa legislativa e che aveva consegnato nelle mani dell'azienda un enorme potere discrezionale. L'altro aspetto è che l'azienda non può disporre del tempo dei lavoratori, oltre l'orario di lavoro stabilito, senza il loro consenso.

**Associazione Lavoratori, Lavoratrici Chimici e Affini
Aderente alla Confederazione Unitaria di Base
Via Rampazzini 12/d Crema (Cr) tel. e fax 0373 31235
e mail cubcrema@alice.it**